

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere, pervenuta in data (omissis), in ordine alla compatibilità della professione forense con l'assunzione della carica di membro del C.d.A. di un'associazione senza scopo di lucro (fondo chiuso di assistenza sanitaria)

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale coordinatore della Struttura Deontologica, estensori Avv.ti Stefano Prospero Mangili e Vincenzo Alberto Pennisi,

osserva

- l'art. 18 della Legge professionale forense dispone che la professione di avvocato sia incompatibile - tra l'altro- *"con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, ... con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; ..."*

- al precedente dettato normativo deve poi aggiungersi il diretto richiamo effettuato dall'art. 6 del C.D.F. che sancisce il divieto per l'avvocato di esercitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo e con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense;

- per costante giurisprudenza, anche di questo Consiglio, pur nel vigore della Legge professionale del 1933 e del previgente Codice deontologico, l'avvocato che assume la carica di presidente di un'associazione senza finalità di lucro non versa in alcuna condizione di incompatibilità, in difetto di *"tassative disposizioni in tal senso ed essendo le ipotesi di incompatibilità di stretta interpretazione"*;

- pur nondimeno il Consiglio nazionale forense, in fattispecie relativa a presidenza di "onlus", sul presupposto che queste possano svolgere, strumentalmente ai fini istituzionali, anche attività commerciale, ha ritenuto *"che l'esercizio della professione forense sia incompatibile con la carica di presidente di un'associazione non lucrative, qualora, ovviamente, le relative funzioni non siano di mera rappresentanza, ma consentano l'esercizio di poteri gestionali"* (C.N.F., parere 28.03.2012, n. 5);

- più recentemente il Consiglio nazionale ha affermato che: "i) non è incompatibile con la professione di avvocato la funzione di Presidente del C.d.A. dotato, per statuto, di poteri meramente amministrativi e rappresentativi della società; ii) a contrariis, la professione di avvocato è incompatibile con l'incarico di membro di un C.d.A. che svolga in via esclusiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli derivano dalla legge e quindi, la gestione in senso lato della società e dell'impresa; iii) l'incompatibilità dettata dall'art. 18 l.p. non è subordinata all'esistenza di un corrispettivo per l'attività svolta" (C.N.F., parere 21.06.2017, n. 45).

Rilevato

che le cause di incompatibilità, tassativamente indicate dalla legge, non possono essere derogate da alcun parere dell'Istituzione forense;

Ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito formulato.

Art. 18 LP, art. 6 CDF: membro di CdA di **associazione senza scopo di lucro**
- poteri gestori - **incompatibilità**